

IMPUGNAZIONI, NUOVA ELEZIONE DI DOMICILIO: CONTRASTO

Redazione



Dopo la [notizia di decisione](#) resa nota dalla sezione seconda il 15 gennaio, una nuova pronuncia (depositata il 24 gennaio) - **sezione quinta** - torna ad affermare la necessità di allegazione di una nuova elezione di domicilio per la presentazione della impugnazione.

La Corte così argomenta, muovendo dalla modifica dell'art. 164 c.p.p. <<La nuova formulazione di quest'ultimo articolo ha modificato la precedente disposizione nella rubrica (la precedente rubrica era "Durata del domicilio dichiarato o eletto") nonché il contenuto della stessa che in precedenza stabiliva che la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida "[..]per ogni stato e grado del procedimento[..]".

La eliminazione di siffatta disposizione che riconosceva validità "illimitata" alla dichiarazione o l'elezione di

domicilio già presente in atti, salvo la possibilità per l'interessato di comunicare eventuali variazioni o modifiche, consente di interpretare correttamente la norma in esame nel senso che il soggetto che intende impugnare la sentenza di primo grado non può "utilizzare" la dichiarazione o elezione di domicilio nel precedente grado effettuata, che non risulta più valida in ogni stato e grado del processo.>>

Sul punto la **sezione seconda**, in modo diretto afferma:<<Il collegio è consapevole che altro recente arresto (V. Cass. sez 5 n. 3118/2024 del 10/1/2024 non mass.) ha ritenuto necessario alla stregua dell'art. 581 comma 1 ter cod.proc.pen. , a pena di inammissibilità dell'impugnazione, che con l'appello venga depositata anche la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata dopo la sentenza impugnata, ma non condivide tale interpretazione che non poggia su argomenti convincenti.>>.

La decisione conclude: << Sembra preferibile ritenere che la nuova formulazione dell'art. 164 cod.proc.pen. voglia limitare l'efficacia dell'elezione o dichiarazione di domicilio agli atti introduttivi del giudizio di cognizione anche di appello e all'imputato libero con esclusione dei giudizi cautelari e dell'imputato detenuto, come peraltro affermato da diversi recenti arresti di legittimità.

In forza di questi argomenti **deve concludersi che la dichiarazione o l'elezione di domicilio** richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello va rilasciata, ai sensi dell'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. dopo la pronuncia della sentenza *impugnanda* **soltanto nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell'imputato si sia proceduto in absentia**; la sanzione d'inammissibilità testualmente prevista in caso di inosservanza della predetta disposizione dall'art.

581, comma 1-quater **non è applicabile analogicamente** alla diversa situazione, prevista dall'art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., di imputato non processato, nel grado precedente, *in absentia*, poiché la contraria interpretazione sfavorevole ostacolerebbe indebitamente l'accesso ad un giudizio d'impugnazione, in violazione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti.>>

[Cass. sez. 5 n. 3118/2024Download](#)

[Cass. sez2 n. 8014/2024Download](#)